

DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2012
205/2012/S/GAS

CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 maggio 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 144/08);;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG), come successivamente modificato e integrato
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09 (di seguito: deliberazione VIS 169/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, VIS 43/10 (di seguito: deliberazione VIS 43/11).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 43/10, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di sedici imprese di distribuzione di gas, tra le quali R.G.S. S.r.l. (di seguito: R.G.S.), per mancata ottemperanza a richieste di informazioni rilevanti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione di gas per l'anno 2009.
2. In particolare, R.G.S. risultava non aver ottemperato alla richiesta di informazioni, inviata dagli uffici dell'Autorità in data 27 gennaio 2010 (prot. 4088), in applicazione dell'art. 4, della deliberazione ARG/gas 197/09.
3. Nel corso del procedimento è stata acquisita la nota R.G.S. 12 luglio 2010 (prot. Autorità 25216).
4. In data 18 gennaio 2012 (prot. 1397) il Responsabile del procedimento ha inviato all'esercente la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al presente procedimento.

VALUTAZIONE GIURIDICA

5. L'esame dei dati, contenuti nelle richieste di determinazione delle tariffe di distribuzione per l'anno 2009 inviate all'Autorità dalle imprese di distribuzione - ai sensi dell'art. 7, dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 159/08 e dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 159/08, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 29/09 - ha evidenziato forti scostamenti rispetto ai dati trasmessi dai distributori ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008.
6. In ragione di tali scostamenti, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 79/09, ha avviato un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi, dando mandato al Direttore della (allora) Direzione Tariffe e al Direttore della (allora) Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza.
7. All'esito dell'indagine conoscitiva - chiusa con deliberazione VIS 169/09 - l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 197/09, ha provveduto all'“Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gas per l'anno 2009”, ed in particolare a determinare tariffe provvisorie di ufficio per le imprese che continuavano a presentare le suddette criticità, ed ha altresì dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere ulteriori approfondimenti, tra l'altro, nei confronti di quelle imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione dei contributi pubblici ricevuti.
8. In particolare, l'art. 4, della deliberazione ARG/gas 197/09, ha previsto che il Direttore della Direzione Tariffe inviasse, entro il mese di gennaio 2010 alle imprese in questione, richieste di informazioni sui contributi riconosciuti ai comuni e ai loro consorzi nell'ambito del “Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno” e del “Programma di metanizzazione dei comuni montani del centro nord” (comma 1). Lo stesso art. 4 ha previsto che le imprese avrebbero dovuto rispondere entro il 31 marzo 2010 (comma 2), precisando, altresì, che in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero nel caso fossero fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, sarebbero state applicabili le sanzioni pecuniarie, di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95 (comma 3).

9. Con lettera 27 gennaio 2010 (prot. 4088), la Direzione Tariffe ha inviato, tra gli altri esercenti, a R.G.S., detta richiesta di informazioni, al fine di procedere ai necessari approfondimenti relativamente alla località Orvinio (RI) – ID Località 6160.
10. Poiché R.G.S. non ha inviato alcuna lettera di risposta, l’Autorità, con deliberazione VIS 43/10, ha avviato un procedimento sanzionatorio per eventualmente accertare e sanzionare l’esercente.
11. Nel corso del procedimento ed, in particolare, all’esito degli approfondimenti svolti da questi Uffici a seguito della lettera R.G.S. 12 luglio 2010 (prot. Autorità 25216), è emerso che R.G.S. non esercita più, dal 1 giugno 2008, attività di distribuzione gas.
12. Tale circostanza fa venir meno il presupposto della violazione contestata

DELIBERA

1. non si ravvisa la violazione di cui all’art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, per le ragioni di cui in motivazione;
2. il presente provvedimento è notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a R.G.S. S.r.l., via Turanese, 02020 Castel di Tora (RI) e pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni